

**Edizione di venerdì 9 maggio 2014**

## **DICHIARAZIONI**

[Dubbi sul riproporzionamento del credito di imposta per il lavoro all'estero](#)

di Nicola Fasano

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Il look through e l'VAFE](#)

di Ennio Vial

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[Servizi infragruppo deducibili anche se le descrizioni in fattura sono generiche](#)

di Fabio Landuzzi

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[Immobili-merce: per l'esenzione IMU attenti all'obbligo di dichiarazione](#)

di Giancarlo Falco

## **ACCERTAMENTO**

[Nell'avviso di accertamento devono essere indicati gli estremi della notizia di reato per invocare il raddoppio dei termini](#)

di Luigi Ferrajoli

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Maggio mese dell'asparago](#)

di Chicco Rossi

## DICHIARAZIONI

---

### ***Dubbi sul riproporzionamento del credito di imposta per il lavoro all'estero***

di **Nicola Fasano**

Con la stagione dichiarativa oramai nel vivo, gli operatori si interrogano su come applicare concretamente l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 48/E/2013](#) in tema di **calcolo del credito di imposta per i lavoratori dipendenti** che svolgono l'attività lavorativa all'estero, in regime di retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, c. 8-bis, Tuir. Come noto, in tale caso si applica, fra l'altro, l'articolo 165, comma 10, Tuir, ai sensi del quale "nel caso in cui il reddito prodotto all'estero **concorra parzialmente** alla formazione del reddito complessivo, anche **l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente**". Già in un [precedente intervento](#) si sono evidenziate le criticità operative derivanti dall'interpretazione dell'Agenzia delle entrate ("ufficializzata" solo con la citata risoluzione n. 48/E/2013) secondo cui ai fini del **rapporto fra retribuzione convenzionale e reddito estero** a cui va ragguagliato l'imposta estera (sempre se divenuta definitiva alla data di presentazione della dichiarazione), al **denominatore** rilevi il **reddito estero "riqualificato" in base alla normativa fiscale italiana** e non il reddito estero come quantificato e documentato nella dichiarazione dei redditi e/o nella certificazione delle retribuzioni estere.

In sostanza, come evidenziato dalla risoluzione, *"per individuare l'ammontare del "reddito prodotto all'estero" dovranno applicarsi, trattandosi nel caso in esame di lavoro dipendente, **le disposizioni contenute nell'articolo 51 del TUIR, ad esclusione del comma 8-bis**".* Tale chiarimento è senz'altro più preciso rispetto alla chiosa finale della risoluzione secondo cui, ai fini del calcolo del credito di imposta occorrerebbe *"rapportare il reddito estero, determinato in misura convenzionale, al reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia"*.

Ciò in quanto vi sono **specifiche disposizioni** nell'art. 51, Tuir che disciplinano **l'attività svolta all'estero**, al di fuori del perimetro applicativo delle retribuzioni convenzionali e del comma 8-bis.

In particolare, dovrebbe essere possibile applicare l'art. 51, comma 8, Tuir ai sensi del quale **l'assegno di sede per i servizi prestati all'estero è imponibile nella misura del 50%**. Trattasi di norma alternativa, fra l'altro, al comma 8-bis (come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n.326/E/1996, seppur con riferimento all'allora norma equipollente, cioè l'art. 3, c. 3, lett. c), Tuir).

In via più generale, rideterminare il reddito estero sulla base delle regole italiane significa **conoscere approfonditamente tutte le voci di cui si compone la retribuzione del lavoratore** (compresi eventuali indennità e benefit), esercizio particolarmente **complesso** quando il lavoratore svolge la sua attività in forza di **contratto locale**. Così, per esempio, nel Paese estero il **benefit auto** potrebbe essere quantificato sulla base del **valore di mercato**, mentre ai fini del riproporzionamento tale voce retributiva dovrà essere determinato sulla base dell'art. 51, comma 4, basandosi sui **costi Aci**.

Altro aspetto da non sottovalutare è la deduzione dei **contributi previdenziali a carico dipendente**, espressamente **esclusi dal reddito imponibile** ai sensi dell'art. 51, comma 2, che, soprattutto quando pagati in Italia in caso di distacco, potrebbero **non essere stati dedotti** nella dichiarazione estera.

Di seguito si propone, a mero titolo esemplificativo, un'ipotesi di ricalcolo che consideri i principi della risoluzione 48/E/2013, rimarcando che sarebbero **quanto mai auspicabili tempestivi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate**.

Tizio, fiscalmente residente in Italia, dal 2012 è distaccato nel Paese X ed ha solo redditi da lavoro dipendente.

Con riferimento al **periodo di imposta 2013** le retribuzioni convenzionali si suppongono pari a euro 65.000 a fronte di una RAL di 60.000 euro e una indennità estero complessiva pari a 25.000 euro, oltre al benefit auto (valore fringe benefit ex art. 51, Tuir: euro 3.200).

Il **reddito lordo dichiarato nel Paese X** corrisponde a euro 90.000, mentre il reddito netto imponibile è pari a euro 82.000.

A carico di Tizio sono trattenuti **contributi previdenziali** obbligatori pari a euro 7.000.

**L'imposta definitiva pagata all'estero** è pari a euro 18.000.

**L'imposta netta italiana** è pari a euro 20.000

#### **Calcolo credito di imposta – (reddito estero rideterminato con le regole italiane)**

RAL .....60.000

Indennità estero tassabile.....12.500 (25.000\*50%)

Benefit auto.....3.200

Contributi previdenziali a dedurre .....(7.000)

Reddito rideterminato ex art. 51, c. 1-8, Tuir = 68.700

**Credito di imposta a seguito di riproporzionamento: 15.196**  $[18.000 * (65.000 - 7.000) / 68.700]$

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *Il look through e l'VAFE*

di **Ennio Vial**

Come noto, la L. 97/2013 ha introdotto anche per le **partecipazioni societarie** l'obbligo di segnalazione degli investimenti esteri in capo al **titolare effettivo**. Ciò significa che una persona fisica residente deve segnalare nel **quadro RW** non solo gli investimenti detenuti all'estero direttamente ma anche quelli detenuti – per così dire indirettamente – ossia dei quali è il titolare effettivo.

La previsione normativa aveva gettato nello **sconforto** gli operatori in quanto, stante il suo tenore letterale, avremmo dovuto segnalare nel quadro RW anche i **conti correnti** o gli investimenti esteri di una **società italiana** o estera nella quale deteniamo una partecipazione del **26%**.

Fortunatamente, il quadro è stato notevolmente **semplificato** ad opera della [C.M. 38/E/2013](#) la quale ne ha escluso l'applicabilità non solo per le partecipazioni in società italiane ma altresì per quelle estere collocate in paesi collaborativi. In sostanza, la questione è limitata al caso delle **partecipazioni "paradisiache"**.

Un primo profilo di criticità emerge dall'introduzione di una nuova **white list** che, come indicato nella C.M. 38/E/2013, è costituita dal **D.M. 4.9.1996** addizionato di **altri Paesi collaborativi** menzionati nella suddetta circolare.

Ebbene, il legislatore ha preferito non far riferimento, per definire i paesi paradisiaci, all'unione dei due **decreti** del **4.5.1999** e del **21.11.2001**, i quali contengono la black list di riferimento per determinare il **raddoppio** della **misura sanzionatoria** in ipotesi di mancata segnalazione del quadro RW, ma di individuare i paesi "white list". Questo porta ad una **sfasatura** tra le due liste. Ad esempio, il **Lussemburgo** è considerato **paradisiaco** ai fini della **sanzione** (si veda al riguardo una puntuale indicazione contenuta nella C.M. 38/E/2013) mentre è considerato **white list** ai fini del principio del **titolare effettivo**. La **Svizzera**, invece, è considerata **paradisiaca** su entrambi i fronti.

Chiarito ciò si pone il problema di come procedere con la **segnalazione** nel quadro RW. E' necessario compilare un rigo per ogni investimento?

La risposta giunge in modo inequivocabile dalla lettura delle **istruzioni** al **Modello Unico** dove viene chiarito che in ipotesi di titolare effettivo si deve fare la **somma** degli **investimenti**

detenuti dalla **società** conservando il dettaglio in caso di richiesta da parte dei verificatori.

Questa indicazione semplifica indubbiamente il compito al contribuente ma solleva ulteriori interrogativi. Alcune **caselle** del modello potranno presentare **profili critici** nella loro compilazione. Ad esempio, la **casella 1** dove si indica il titolo a cui sono detenuti i beni (proprietà, usufrutto, eccetera) deve necessariamente essere riferito alla **partecipazione** paradisiaca e non agli investimenti sottostanti che ben potrebbero essere detenuti in base a diversi titoli.

Analoga valutazione va fatta in relazione alla casella 6, dove viene chiesto di precisare le modalità di **determinazione** del **valore**. Anche in questo caso si farà riferimento alla società ed indicheremo quindi il codice 2 relativo al **valore nominale**.

Il problema nasce nel momento in cui ci accingiamo ad indicare i **valori** degli **investimenti** nelle caselle 7 e 8. In questo caso verrebbe spontaneo inserire la **somma** di **tutto il sottostante** determinato con i criteri applicabili di caso in caso. Si propone il seguente esempio: se una società svizzera ha un **immobile** in **Svizzera**, un immobile in **Spagna** e una **partecipazione** in una **società inglese**, indicheremo la somma del costo storico dell'immobile svizzero, della base imponibile IVIE dell'immobile spagnolo ed il valore nominale della partecipazione inglese.

Il problema che a questo punto emerge è il calcolo delle **patrimoniali estere**. Un dubbio sorge spontaneo: ma qui si paga l'IVAFE sulla partecipazione oppure l'IVIE e l'IVAFE avuto riguardo ai beni sottostanti?

La seconda soluzione non può essere accolta per una serie di ragioni. In primo luogo si determinerebbe una **moltiplicazione** del **tributo** che non risponderebbe a criteri di ragionevolezza; la segnalazione analitica del sottostante discende dalla scarsa collaborazione del paese e non da una esigenza di maggiore gettito. In secondo luogo, il **calcolo** risulterebbe particolarmente **complesso** in quanto si deve indicare tutti gli investimenti in un unico rigo.

In terzo luogo (e questa è di sicuro l'argomentazione più pregnante) la **normativa** in materia di **IVIE** e **IVAFE** **non** è assolutamente **cambiata** dall'introduzione del principio del **look through** per cui la partecipazione paradisiaca, a meno di considerarla interposta, sarà soggetta all'IVAFE secondo le regole ordinarie.

La conseguenza è che dovremo valutare attentamente se il **software** di **compilazione** e le specifiche di Entratel consentano di svincolare il conteggio dell'IVAFE dalla casella n. 8 relativa al valore di fine anno. Ove ciò non fosse possibile, non avremo altra scelta che indicare in tale colonna il **valore nominale** della partecipazione.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Servizi infragruppo deducibili anche se le descrizioni in fattura sono generiche***

di Fabio Landuzzi

La **Corte di Cassazione nella sentenza n. 8847 del 16 aprile 2014** affronta una volta ancora il complesso e dibattuto tema della deduzione fiscale dei **costi addebitati a società italiane** a fronte della loro **partecipazione ad accordi** che prevedono la **prestazione di una serie di variegati servizi** di consulenza e di assistenza tecnica **da parte di altre imprese appartenenti allo stesso gruppo**. Nel caso specifico, lo fa trattando una fattispecie regolata da un **contratto di ripartizione di costi** per servizi centralizzati comunemente noto con il nome di “**cost sharing agreement**”.

Una caratteristica molto comune dei gruppi societari è la presenza di imprese che fungono da veri e propri **centri di servizio** per le altre consociate; si tratta di strutture dotate di risorse e di personale qualificato che prestano **servizi a favore delle altre società** appartenenti al medesimo gruppo e ubicate nei singoli paesi. Nella struttura contrattuale del **cost sharing**, le imprese chiamate a fungere da centri di servizio **sostengono tutti i costi** relativi all’acquisto ed all’impiego delle risorse dirette a prestare i servizi a favore delle singole società del gruppo, e **addebitano tali costi**, normalmente aumentati da una piccola **percentuale di ricarico**, alle singole imprese sulla base di alcune identificate **chiavi di ripartizione**; tra le chiavi più frequentemente utilizzate vi sono il **numero di dipendenti** e l’**ammontare dei ricavi**. L’impiego di **criteri proporzionali** di ripartizione di costi comuni è stato peraltro avallato da diverse fonti (ad es.: Risoluzione n. 9/2555 del 31/1/1981; Cassazione n. 10062 del 1/8/2000).

Nel caso in esame, **l’Amministrazione aveva contestato** – ai fini delle imposte dirette e dell’Iva – l’irregolarità degli addebiti in quanto la **documentazione** prodotta, in primo luogo riguardo alla **descrizione riportata nelle fatture**, sarebbe stata troppo **generica** ed i corrispettivi non risultavano dettagliati per i singoli servizi. La **Cassazione**, confermando la sentenza di annullamento dell’accertamento emessa dalla CTR del Piemonte, riconosce in sostanza che:

- Il **contratto di consulenza non ha carattere elusivo**, anche tenuto conto della sua **contestualizzazione** e delle **esigenze organizzative** della società italiana che fruisce dei servizi previsti nel contratto, che ne determinano l’**inserimento logico** in una precisa **strategia aziendale**;
- Il tipo di operazione è **compatibile con l’ordinamento italiano**, tanto da avere avuto anche precedenti avalli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

- Il **corrispettivo** determinato dalle parti **non ha connotazioni elusive**, ed il fatto che sia stato stabilito in funzione dell'incidenza percentuale dei ricavi annuali non è di per sé un fattore affatto negativo, anche tenendo conto che la **varietà e molteplicità delle prestazioni** avrebbe di fatto reso oltremodo **difficile una analitica determinazione** del corrispettivo;
- Un'**analitica documentazione** dei costi connessi a questa operazione ed **una descrizione** altrettanto **analitica delle prestazioni** rese, sarebbero state **inutili** o forse addirittura **impossibili**, considerando ancora una volta la **complessità** e la **molteplicità dei servizi** previsti, ed anche che la loro remunerazione era stata determinata dalle parti in misura forfetaria secondo i criteri predetti.



## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Immobili-merce: per l'esenzione IMU attenti all'obbligo di dichiarazione***

di **Giancarlo Falco**

L'art. 13, comma 9 *bis*, D.L. n. 201 del 2011, dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che ***"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"***.

Si tratta di una previsione, in buona sostanza, analoga a quella già operante per il secondo semestre 2013. Infatti, il primo comma del già citato art. 2 già aveva previsto, per le imprese edili, l'**esonero**, per l'anno 2013, dal pagamento ***"della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta [comunque] dovuta fino al 30 giugno"***.

In altre parole, in presenza di specifiche condizioni, il decreto esclude, dagli obblighi di versamento dell'Imu previsti per il secondo semestre 2013, nonché per gli anni a partire dal 2014, i beni merce presenti nel cd. ***"magazzino"*** delle imprese edili.

L'attuale formulazione delle suindicate disposizioni è apparsa, fin da subito, incerta sotto taluni specifici aspetti, in particolare, sulla corretta individuazione circa le fattispecie di fabbricati destinatari del beneficio fiscale in questione.

A suscitare non pochi dubbi circa l'ambito applicativo della norma, ad esempio, l'utilizzo da parte del legislatore del termine ***"costruiti"***, che lasciava intendere un'interpretazione tutt'altro che estensiva della disposizione *de qua*, in base alla quale il beneficio fiscale riguardava i soli fabbricati di nuova costruzione e non anche, per contro, quelli oggetto di interventi di recupero pesante, così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e, prima ancora, dall'art. 31 della L. n. 457 del 1978 – restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

La **risoluzione del Dipartimento delle Finanze 11 dicembre 2013, n. 11/DF**, resa in risposta ad

un quesito avanzato a tal riguardo dall'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), ha chiarito ogni dubbio, asserendo che debba ritenersi ascritto al concetto di *"fabbricati costruiti"* anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice e sul quale la stessa abbia proceduto *"a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380"*.

Infatti, *"dal contenuto della norma in commento, si evince che il legislatore ha operato un'equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all'ultimazione dei lavori"*.

È chiaro, dunque, che il beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'Imu previsto per il secondo semestre 2013, nonché a partire dal 1° gennaio 2014, riguarda entrambe le categorie di fabbricati, quelli di nuova costruzione e quelli derivanti da interventi di recupero pesante, che, del resto, una volta ultimati, si ritrovano nella medesima situazione economica e giuridica dei primi, per cui sarebbe ingiustificata una scelta legislativa tale da creare disparità nel trattamento fiscale ad essi riservato.

Ai fini dell'esenzione è, dunque, necessario che:

- **i lavori di costruzione ovvero di recupero pesante siano ultimati;**
- **il fabbricato ultimato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita;**
- **l'unità immobiliare non sia locata.**

Ulteriore condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è **l'obbligo dichiarativo** previsto dal comma 5 *bis* del già più volte citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale *"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma"*.

Pertanto, **entro il prossimo 30 giugno**, i titolari dei beni merce oggetto della normativa in esame, dovranno, in via obbligatoria, presentare l'apposita **dichiarazione IMU** per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'agevolazione riconosciuta, nonché per illustrare dettagliatamente **quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto all'esenzione**.

Qualora tale adempimento venisse disatteso, decadendo il regime di esonero, il contribuente risulterebbe **accertabile** per il mancato pagamento dell'IMU sia per **l'anno 2014** che per la **seconda rata 2013**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Nell'avviso di accertamento devono essere indicati gli estremi della notizia di reato per invocare il raddoppio dei termini***

di Luigi Ferrajoli

Senza la comunicazione della notizia di reato, l'Ufficio non può usufruire del **raddoppio dei termini** per l'**accertamento**: è quanto statuito dalla Commissione tributaria regionale di Roma con la **sentenza n. 1529/1/2014**.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Roma, aveva emesso un **avviso di accertamento** nei confronti di una società, notificato in data 04 ottobre 2011 e concernente l'anno di imposta 2003, nel quale era stato **disconosciuto** un credito Iva, ritenuto illecito in quanto originato da un contratto di compravendita asseritamente fittizio e posto in essere al solo fine di procurare un **indebito** vantaggio fiscale alla società acquirente.

La società contribuente aveva proposto ricorso avverso l'atto impositivo, eccependo tra l'altro l'intervenuta **decadenza** da parte dell'Ufficio dal potere di accertamento nei propri confronti, poiché la notifica dell'atto impositivo era avvenuta il 04 ottobre 2011 pur concernendo il **periodo** d'imposta 2003, in quanto non sarebbe stato dimostrato l'avvenuto invio della comunicazione della **notizia di reato** con conseguente applicazione dell'articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 57 D.P.R. 633/1972.

La Commissione tributaria provinciale aveva **accolto** il ricorso della contribuente, dichiarando anche l'intervenuta decadenza dei **termini** dell'accertamento da parte dell'Ufficio; tale pronuncia veniva impugnata dall'Agenzia delle entrate.

Con la **sentenza** in commento, la Commissione tributaria regionale di Roma ha affermato che l'Ufficio doveva ritenersi decaduto dai termini dell'accertamento, salvo fosse riuscito a dimostrare l'**avvenuto invio** della comunicazione della *notitia criminis* con conseguente **applicazione** dell'articolo 43, comma 3, D.Lgs. 600/1973.

Tale norma statuisce che, in caso di violazione che comporta l'obbligo di **denuncia** ai sensi dell'articolo 331 Cod.Proc.Pen. per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000, è previsto il **raddoppio** dei termini per l'accertamento relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

I Giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, l'attività di accertamento dell'Ufficio si

sarebbe potuta ritenere **legittima**, poiché la fattispecie in esame rientrerebbe tra quelle per le quali è previsto l'**obbligo** di denuncia; tuttavia dagli atti è risultato che gli accertatori avevano consegnato alla società **copia del pvc** mentre non era reperibile alcun cenno alla comunicazione della *notitia criminis*.

I Giudici quindi distinguono tra **pvc** – atto che viene redatto a seguito dell'attività di controllo svolta dall'Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza in occasione della verifica fiscale e nel quale sono indicate le eventuali violazioni rilevate ed i relativi addebiti – e tra **comunicazione di reato**, che è uno strumento previsto dal Codice di Procedura Penale al fine di porre il Pubblico ministero nelle condizioni di assumere la **direzione** in prima persona delle indagini.

Poiché l'Agenzia delle entrate non aveva dato prova né di avere **effettivamente** comunicato la notizia di reato – omettendo anche la semplice **indicazione degli estremi** nell'avviso – né che fosse effettivamente iniziato il procedimento penale a carico della società, secondo la CTR di Roma il raddoppio dei termini era stato esercitato **illegittimamente**.

La disciplina del **raddoppio dei termini**, in presenza di fattispecie che hanno rilevanza penale-tributaria, introdotta dall'articolo 37, commi 24, 25 e 26 del D.L. 223/2006, è da tempo oggetto di pronunce, soprattutto di giudici di **merito**, sempre più attente nel valutare la fondatezza dell'esercizio di tale facoltà e che tendono ad limitarlo in mancanza di una **prova rigorosa** dell'avvenuta comunicazione della *notitia criminis*.

Dopo che la **Corte Costituzionale**, con l'ordinanza n. 247/2011, nel confermare la legittimità, in presenza di reato, del raddoppio del termine di decadenza, ha sancito il **dovere** dei giudici di merito, su richiesta del contribuente, di svolgere un controllo sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per evitare un utilizzo **strumentale** della segnalazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, sul punto si sono espresse **la CTR dell'Umbria** con le sentenze n. 237/1/11 e n. 41/02/2012, **la CTP di Vicenza** con la sentenza n. 824/1/12 e **la CTP di Ancona** con la sentenza n. 102/2/13, affermando che se il reato tributario è prescritto, l'Ufficio non può usufruire del raddoppio.

Infine alcune commissioni (cfr. CTP Treviso, sentenza n. 73/5/2012 e CTP Lecco, sentenza n. 74/1/12) hanno chiarito che poiché **l'Amministrazione finanziaria**, proprio per consentire alle Commissioni tributarie di operare la valutazione richiesta dalla Consulta, **deve produrre** la comunicazione di reato, qualora questo non avvenga, non potendo verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, i Giudici devono dichiarare illegittimo il raddoppio dei termini.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Maggio mese dell'asparago***

di **Chicco Rossi**

Uno dei **risotti** migliori che si possa mangiare, a parere di Chicco Rossi, è quello con l'**asparago**, se poi **selvatico** ancora meglio.

Ecco che allora oggi andiamo all'inseguimento dell'asparago, passeggiando per luoghi dove è stata fatta la storia e dove è iniziato a brillare l'astro di uno dei più grandi **condottieri** della storia, quel **Napoleone Bonaparte** che, senza timor di smentita, può essere sicuramente accostato ad **Alessandro Magno**, **Giulio Cesare** e **Gengis Khan**.

Andiamo nella **Terra dei Forti** che ha dato i natali a una campionessa olimpica.

Infatti a Rivoli Veronese è nata una certa **Sara Simeoni**, campionessa olimpica e detentrica del *record* mondiale di salto in alto quando l'atletica era uno sport puro, ma questo è un altro discorso.

La battaglia di **Rivoli**, infatti, fu uno degli scontri decisivi combattuti dalle truppe francesi dell'Armata d'Italia, contro l'esercito austriaco.

Senza diventar tediosi non si può non segnalare come l'asparago di Verona è al centro di eventi anche in un altro paese legato alla **prima campagna d'Italia** del corso, quell'**Arcole**, altro snodo fondamentale (tant'è vero che è ricordata anche in un bassorilievo dell'**Arc de Triomphe**).

Ma perché Terra dei forti? Ebbene, intorno alla metà dell'800, per proteggere la strada per il Brennero e lo sbocco della Val d'Adige, gli austriaci crearono la piazza di sbarramento di **Rivoli-Ceraino** con 4 forti:

- la **Chiusa Veneta** ed il **Hlawaty** a Ceraino;
- il **Mollinary** a Monte di Sant'Ambrogio e
- il **Wohlgemuth** a Rivoli.

La nostra passeggiata può iniziare alla chiusa di Ceraino, così chiamata perché l'Adige forma due strette anse e vi scorre con una dolcezza romantica, e al relativo Forte, per poi proseguire fino a Rivoli Veronese nostra meta finale.

A poca distanza si può andare a degustare un buon vino, basta deviare verso **Belluno Veronese** all'azienda agricola **Roeno** che ci aspetta con i suoi vini e la sua cucina genuina che ricorda quella di una volta.

Riposandoci e in attesa di proseguire la nostra gita seguendo l'Adige, perché non degustare un generoso **Enantio**, il vino ottenuto dalle omonime uve, conosciute già ai tempi di **Plinio il Vecchio** (*"La brusca: hoc est vitis silvestris, quod vocatur oenanthium..."*) e dal lambrusco a foglia frastagliata mangiando una splendida selezione di formaggi della **Lessinia** e la **carne affumicata**?

Il vino invecchia in *barriques* di legno francese per circa 15 mesi a cui ne seguono altri 5 in bottiglia.

Di colore rosso rubino scuro, al naso si presenta fruttato, con prevalenza di frutti di bosco, e con toni leggermente speziati che ricordano l'incenso e il tabacco, mentre in bocca è equilibrato, intenso, di corpo, e con una buona chiusura.

Riprendiamo il nostro cammino per arrivare in quel di **rue de Rivoli**, *pardon* **Rivoli Veronese** per andare a visitare il relativo **Forte**, ben **conservato** e da cui è possibile fruire di una **vista mozzafiato** su tutta la Val d'Adige.

Ma ecco giunto il momento di degustare il bramato risotto agli asparagi.

La scelta ricade non su un ristorante o una locanda (se mai vogliate vi consiglio il Ristorante Bonaparte), bensì su uno degli **stand gastronomici** che offrono comunque un ottimo risotto con gli asparagi ma soprattutto la possibilità di stappare una chicca portata dall'**amico Maxi**: il **Sauvignon "asparagi" 2013** della **Cantina di Terzano**.

Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini, all'olfatto si presenta con un sentore floreale di sambuco, ortica e note di peperoni verdi. Alla beva asciutto, fresco con la giusta acidità e con una sorprendente lunghezza finale.

E per quelli che non riuscissero a organizzarsi in tempo per questo fine settimana, si può sempre recuperare andando nella vicina **Cavaion Veronese** dove si replica il **21 maggio** e dove il buon Chicco Rossi vi trova anche da fare un buon *shopping* di bollicine presso l'**azienda Monte Saline**.

Qui troverete un sorprendente **metodo classico** ottenuto da uve pinot nero e corvina e perché no, osando, un **chiarretto spumante brut metodo classico**. Buoni vini e prezzi onesti.

A dire il vero, sapete perché siamo arrivati a Cavaion Veronese?

È da prima di Pasqua che avevo in mente di fare un viaggio in un paese da scoprire, soprattutto nei suoi dintorni, un giorno prometto ci andremo, che pochi conoscono, ma che è

simbolo di quell'arma dei **Carabinieri** che ha sta festeggiato i **200 anni**, **Pastrengo**, dove vi fu la **carica** in quel **30 aprile 1848** e dove ogni anno ve ne è una rappresentazione.

Leggenda vuole che la carica, effettuata dagli **Squadroni da Guerra” dei carabinieri reali** assegnati alla protezione personale del **Re Carlo Alberto di Savoia**, si sia resa necessaria per liberare il Re che si era fatto sorprendere dagli austriaci in un casolare in quel di Cavaion Veronese in compagnia dell'amante ...